



CAPITANERIA DI PORTO RAVENNA

ORDINANZA N° 17/2007

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna;

VISTA la propria Ordinanza n°54/91 in data 1 luglio 1991 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *"Regolamento per l'uso della fiamma ossidrica o di altre fonti termiche a bordo di navi e di galleggianti, nelle rade e nei porti del circondario marittimo di Ravenna ed a terra nell'ambito del demanio marittimo portuale di giurisdizione"*;

VISTA la legge n. 690 del 13 maggio 1940: *"Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti"*;

VISTO il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955: *"Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni*;

VISTO il D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956: *"Norme per la prevenzioni degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"*;

VISTO il D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956: *"Norme generali per l'igiene del lavoro"*;

VISTO l'art. 20 della legge n. 850 del 27 dicembre 1973, relativa all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;

VISTO il D.M. 16 febbraio 1982 *"Modificazioni del Decreto 27/9/ 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"*;

VISTO il D.P.R. n. 577 del 29 luglio 1982: *"Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio"*;

VISTO il D.M. 10 marzo 1988: *"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*;

VISTO il D.L.vo n. 277 del 15 agosto 1991: *"Attuazione di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro"*;

VISTA la legge n. 84 del 28 gennaio 1994: *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n. 626 del 19 settembre 1994: *"Attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo n. 271 del 27 luglio 1999: *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge n. 485/88"*;

VISTO il D.L.vo n. 272 del 27 luglio 1999: *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge n.485/88"*;

VISTO il D.L.vo n. 289 del 17 agosto 1999: *"Attuazione delle direttive 93/103/CE relative alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"*;

VISTO il Dispaccio n. DEM3/850, in data 28 marzo 2002, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo, avente ad oggetto *"Applicazione dell'articolo 46 del D.L.vo n. 272/99"*;

PRESO ATTO delle direttive ministeriali intese a rendere più celeri, in presenza di alcune tipologie di lavori, i procedimenti per il rilascio del nulla osta all'uso di fiamma di cui all'art. 46 del surrichiamato D.L.vo n. 272 del 27 luglio 1999;

cc
1/2/07

4

ACQUISITI i favorevoli pareri preventivi del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (con nota n. 4959 in data 27 marzo 2006), della AUSL - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ravenna (con note n. 5983, in data 30 agosto 2002 e n. RA/2006/00333363/PSALRA/P, in data 18 aprile 2006) e del Servizio Chimico del Porto (con nota in data 25 gennaio 2007);

CONSIDERATO che già con nota s.n. in data 10 luglio 2001 il Servizio Chimico di Porto aveva, a seguito di apposita riunione tenutasi in ambito locale, formulato delle proposte di indicazione del "grado di pericolosità" da apporre da parte del Chimico di Porto nei Certificati di non pericolosità;

CHIARITO, per consolidata giurisprudenza, che la nave tratta in secco in bacino (sia esso in muratura o galleggiante), per lavori di manutenzione generale NON si trova nell'esercizio della navigazione;

CONSIDERATO l'esito dell'ulteriore riunione consultiva tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto di Ravenna in data 27 febbraio 2007;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Autorità Portuale di Ravenna (con nota n. 1669, in data 1 marzo 2007);

RITENUTO opportuno aggiornare ed integrare le norme per la prevenzione degli incendi durante i lavori eseguiti con l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio nelle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuate su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate negli ambiti portuali di giurisdizione;

RITENUTO altresì opportuno disciplinare, per talune tipologie di lavori a bordo, una procedura semplificata per il rilascio del prescritto nulla-osta all'esecuzione di lavori con fiamma o altre fonti termiche;

VISTI gli artt. 30, 68, 80, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "**Regolamento concernente le misure di prevenzione in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio a bordo delle navi e dei galleggianti di qualsiasi stazza e nazionalità - in armamento o in disarmo - ancorate o ormeggiate nelle rade o nei porti del Circondario Marittimo di Ravenna**".

Art. 2

Detto Regolamento entra in vigore alle ore **00.01 del 1° Aprile 2007**. In pari data è abrogato il Regolamento approvato con l'Ordinanza n° 54/91, in data 01 luglio 1991, richiamata nelle premesse.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 57 del D.L.vo n. 272 del 27 luglio 1999.

Ravenna, lì 15.03.2007



IL COMANDANTE
C.V.(CP) Tiberio PIATTELLI



CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

“REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI USO DI MISCELE OSSIACETILENICHE, DELLA FIAMMA OSSIDRICA, DELLA SALDATURA ELETTRICA E SICUREZZA NELLE OPERAZIONI DI OSSITAGLIO A BORDO DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI DI QUALSIASI STAZZA E NAZIONALITÀ – IN ARMAMENTO O IN DISARMO – ANCORATE O ORMEGGIATE NELLE RADE O NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RAVENNA”.

Articolo 1 – Generalità – Campo di applicazione

Per l'esecuzione di lavori con l'uso di fonti termiche, a bordo di navi, oltre alle disposizioni contenute nella normativa richiamata nelle premesse dell'ordinanza, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni in genere, devono essere osservate le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Quanto sopra non esime, in ogni caso, il datore di lavoro o chiunque interessato all'esecuzione dei lavori dal prendere ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza dei lavori, anche se essa non sia espressamente prevista dalla richiamata normativa.

Il presente Regolamento, si applica alle navi ed ai galleggianti, anche se non in armamento:

- ormeggiati nel porto di Ravenna;
- ancorati nella rada di Ravenna;

Il medesimo Regolamento si applica, per quanto possibile, in relazione alla tipologia delle relative utenze, anche nei rimanenti porti ed approdi del Circondario Marittimo di Ravenna. In questi casi le autorizzazioni prescritte dagli articoli che seguono devono essere richieste ai locali Uffici Marittimi, che rilasceranno i relativi nulla – osta.

Articolo 2 - Esclusioni

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- ai lavori con uso di fiamma o comunque con uso di fonti termiche che si eseguono a terra nel porto di Ravenna (banchine, moli, piazzali, magazzini, cantieri, bacini, etc.);
- alle navi e galleggianti in costruzione (anche se all'ormeggio).

Articolo 3 – Uso di fonti termiche a bordo

L'uso di fonti termiche a bordo delle navi di cui all'articolo 1 è subordinato al preventivo nulla osta della Capitaneria di Porto, da rilasciarsi secondo le procedure di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 272/1999 e con l'osservanza delle prescrizioni nel medesimo contenute, nonché secondo le procedure di seguito riportate:

- il Datore di Lavoro / Comandante della nave / Raccomandatario Marittimo (in rappresentanza dell'armatore o del Comandante della nave) / Persona preposta alla conduzione / Proprietario dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Ravenna **domanda ai fini del rilascio del nulla-osta** (redatta in conformità al fac-simile in **ALLEGATO A**);
- alla predetta domanda dovrà essere allegato il “**certificato di non pericolosità**” rilasciato dal consulente chimico del porto;
- il Comandante del Porto o l'Ufficiale da questi all'uopo delegato, acquisito il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e sentita l'AUSL competente, rilascia il **nulla-osta all'uso della fiamma** (redatto in conformità al fac-simile in **ALLEGATO C**);

- prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve munirsi del “**certificato di gas free**” rilasciato dal consulente chimico di porto;
- il Datore di Lavoro deve rispettare le condizioni di sicurezza previste dall’AUSL competente per territorio e riportate nel documento in **ALLEGATO B**. A tal fine, il Datore di Lavoro (contemporaneamente alla presentazione della domanda di nulla-osta all’Autorità Marittima) sottoscrive e presenta all’AUSL competente per territorio copia del documento in **ALLEGATO B**, con annessa dichiarazione in calce.

E’ vietato l’uso di fonti termiche su navi con passeggeri a bordo, salvo espresse deroghe concesse dalla Capitaneria di Porto per lavori di lieve entità o improrogabili.

In caso di uso a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere, nonché in caso di operazioni di ossitaglio, devono essere osservate le misure di prevenzione di cui al predetto Decreto Legislativo n. 272/1999.

Alcune tipologie di lavori di cui al precedente comma, per particolari caratteristiche ed in considerazione del contesto operativo locale, potranno essere autorizzate ricorrendo alla PROCEDURA SEMPLIFICATA di cui al successivo articolo.

Articolo 4 – Lavori con impiego di fonti termiche che possono essere autorizzati tramite procedura semplificata

Possono essere assoggettati alla procedura semplificata per il rilascio del NULLA-OSTA di cui al successivo art. 5 le seguenti tipologie di lavori:

- a) Lavori di ripristino o sostituzione di sovrastrutture in coperta (compresi portelloni di chiusura stive, mastre e gru di servizio), come:
- Riparazione bordini di tenuta e guida mastre tramite sostituzione e/o riporti di saldature;
 - Riparazione di mastre e scalmotti tramite inserti saldati;
 - Riparazione guardacorpi, scalette e ballatoi in coperta e/o su gru di servizio;
 - Riparazione salpa ancore, strutture di supporto delle luci della nave e delle lance di salvataggio, passacavi;
 - Lavori di rizzaggio in coperta e sistemazione apprestamenti per dette operazioni;
 - Rizzaggi/derizzaggi per carico/scarico strutture, moduli, impiantistica off-shore, etc. su pontoni e supply vessel.

Le suddette tipologie di lavoro **non devono** interessare le parti delle medesime strutture/dispositivi che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (per esempio stive o locali comunque definiti della nave);

- b) Lavori interessanti le strutture interne di locali di servizio e nei quali **non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose**, da intendersi come quelli riferiti a car deck, a strutture sporgenti nei garages, stive vuote ed aperte, tughe/casematte sul ponte di coperta etc.

Le sopraelencate tipologie di lavori, indicative e non esaustive, **non devono**, comunque, interessare le parti di quelle stesse strutture che siano in contatto con locali o spazi (casce, doppi fondi, cisterne, etc.) che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (paratie in legno, presenza di residui oleosi, stracci, etc.) o infiammabili (solventi, vernici, prodotti chimici di qualsiasi genere, etc.).

Articolo 5 – Procedura semplificata

Per ottenere il rilascio del nulla-osta all’esecuzione dei lavori elencati nell’articolo precedente i soggetti interessati devono produrre **domanda** alla Capitaneria di Porto (redatta in conformità al fac-simile in **ALLEGATO A**), corredata dal “**certificato di non pericolosità**”

rilasciato dal consulente chimico del Porto **che attesti altresì l'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli elencati nell'articolo 4 del presente Regolamento, e la rispondenza dello stesso alle condizioni previste dal medesimo articolo.**

Sulla base di detta documentazione, la Capitaneria di Porto rilascerà il **nulla-osta** all'esecuzione dei lavori con le prescrizioni da osservare in ordine alle misure di sicurezza (redatto in conformità al fac-simile in **ALLEGATO D**).

Copia del nulla-osta in parola e relativa documentazione è inviato contestualmente alla AUSL competente per territorio, al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza di competenza.

Restano salve le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 272/1999, in ordine all'ottenimento da parte dei soggetti interessati del **certificato di "gas free"**, qualora ritenuto necessario dal consulente chimico del porto, in relazione al tipo dei lavori ed alle zone della nave interessate.

In ogni caso, il Datore di Lavoro dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel documento in **ALLEGATO B** al presente Regolamento.

Articolo 6 (Lavori esclusi dalla procedura semplificata)


Sono esclusi dalla procedura semplificata i lavori interessanti:

- navi petroliere, chimichiere, gasiere, navi cisterne che trasportano o che hanno trasportato prodotti infiammabili e/o combustibili, nonché quelle che trasportano merci pericolose in genere;
- quelli che comportano l'accesso ad intercapedini fra paratie e locali angusti.

Articolo 7 – Misure minime che devono essere adottate ai fini della sicurezza

Il datore di lavoro, oltre a quelle stabilite dal consulente chimico del porto ed a quelle contenute nell'**ALLEGATO B** al presente Regolamento, dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- In ogni locale o area ove si usa la fiamma dovrà essere prevista l'assistenza di personale appositamente addestrato a svolgere il servizio prevenzione incendi; durante l'effettuazione dei lavori siano sempre presenti almeno n. 2 (due) persone appartenenti agli autorizzati "servizi integrativi antincendio", equipaggiati con le apposite attrezzature di estinzione incendi;
- Dell'inizio e della fine di ogni lavoro sia data comunicazione al responsabile del piano di sicurezza dei lavori;
- Per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite, sia preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
- I collegamenti di massa necessari per effettuare le saldature elettriche siano collegati in maniera e posizione tale da evitare ogni possibile scintillio o riscaldamento delle zone di contatto;
- Le tubazioni flessibili di adduzione del gas, i cavi di trasporto dell'energia elettrica e di altre utenze dovranno essere posizionati e protetti in maniera tale da evitare ogni loro possibile danneggiamento;
- Siano attuati accorgimenti idonei a contenere la possibile propagazione di scintille e/o parti incandescenti;
- Mantenere pulite le zone di lavoro che devono essere libere da qualsiasi materiale infiammabile e combustibile, ecc.;
- Ventilare gli spazi confinati almeno 4 ore prima dell'inizio dei lavori, almeno un'ora prima della loro ripresa, comunque sempre durante i lavori;
- Le eventuali operazioni di verniciatura non devono essere effettuate in concomitanza alle operazioni di saldatura e/o taglio e/o in presenza di fiamme libere;



- Le parti metalliche sulle quali vengono effettuate operazioni di taglio e quelle a contatto con le prime o poste nelle immediate vicinanze, devono essere raffreddate continuamente al fine di interrompere la conduzione di calore fra i vari elementi;
- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.

Articolo 8 (Termini di decadenza del nulla-osta)

Il nulla-osta ad eseguire lavori che comportano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi decade automaticamente nei seguenti casi:

- per la presenza a bordo di merci pericolose riportate nell'I.M.D.G CODE edito dall'IMO, nonché di quelle indicate nella TABELLA B del D.M. 22 luglio 1991 "Norme di sicurezza per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi". Eventuali deroghe, per lavori improrogabili o relativi alla sicurezza della nave sono valutate, caso per caso, dalla Capitaneria di Porto che si avvale, con spese a carico degli interessati, del Consulente Chimico del Porto o di altro organo tecnico;
- per cambio del comandante della nave a meno che il nuovo non ne confermi la conoscenza e la validità con la propria firma apposta sulla domanda dei lavori ;
- per cambio del responsabile tecnico dei lavori;
- per mancata ottemperanza delle norme che in generale regolano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi;
- per mutamento dei lavori oggetto del nulla-osta;
- per scadenza del limite temporale massimo di validità;
- per partenza della nave dal porto di Ravenna, con eccezione dei lavori a trance che, comunque dovranno essere completati entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio della prima autorizzazione, fatto salvo il rinnovo del certificato di "gas free" prima di ogni riavvio dei lavori.

In caso di contemporanee operazioni di bunkeraggio, il nulla-osta è temporaneamente sospeso per il periodo di durata delle stesse e nei limiti di validità del Certificato di gas-free.

Articolo 9 (Obblighi e Responsabilità)

- a) qualora la nave non sia ormeggiata a banchine di cantiere, il comandante della nave deve astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzo, sia pure per breve tempo, della propria unità.
- b) le direttive di esecuzione, il coordinamento, la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza connesse alle lavorazioni che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che si trovano o non nell'ambito dei cantieri navali sono a carico del datore di lavoro. Il coordinamento tra tali lavori ed altre operazioni che si svolgono a bordo è a carico del comandante della nave fatte salve le responsabilità dell'impresa capo commessa (qualora designata) e gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle singole imprese che fanno capo all'impresa stessa;
- c) per ogni lavoro o complesso di lavorazioni che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi il datore di lavoro o l'impresa capo commessa (quando nominata) deve nominare un "responsabile tecnico dei lavori a bordo", responsabile delle funzioni di cui sopra e, in particolare, responsabile della predisposizione delle misure di sicurezza vigenti e della vigilanza sul loro rispetto ed attuazione;
- d) il "responsabile tecnico dei lavori" (o suo sostituto) deve seguire direttamente i lavori e dare le relative disposizioni al personale sottoposto;



- e) per le navi che eseguono lavori con proprio personale, la responsabilità resta a carico del comandante dell'unità.-

Ravenna, 15.03.2007



IL COMANDANTE
C.V. (CP)  PLATELLI

ALLEGATO A

(all'Ordinanza n° 17/07 in data 15.03.2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna)

**Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sez. Tecnica
RAVENNA**

OGGETTO: Domanda di nulla-osta all'esecuzione di lavori con uso di fiamma, miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, ossitaglio, a bordo di navi (ai sensi del D.L.vo 272/1991 e Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna) – Lavori a bordo della M/N _____, TSL _____, TSN _____, bandiera _____.-

Il sottoscritto _____, in qualità di _____, chiede a codesta Capitaneria di Porto di voler concedere il prosritto nulla-osta ad eseguire lavori di riparazione con uso di fiamma, con:

- PROCEDURA ORDINARIA (Art. 46 D.L.vo 272/99 e Artt. 3 e 7 dell'Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna);
- PROCEDURA SEMPLIFICATA (Art. 46 D.L.vo 272/99; Dispaccio DEM3/850, in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Artt. 4, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna).

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- a) **NATURA E DURATA DEI LAVORI:** _____

_____;
- b) **DESCRIZIONE DEI LOCALI NEI QUALI VIENE USATA FIAMMA O ALTRI SIMILI MEZZI:** _____

_____;
- c) **DENOMINAZIONE DELLE IMPRESE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI:** _____

- d) **NOMINATIVO DELLA PERSONA ESPERTA, RESPONSABILE DELL'OPERAZIONE:** _____


Il sottoscritto dichiara altresì di aver provveduto alla consegna all'Autorità Portuale ed all'AUSL del Piano di Sicurezza e Prevenzione relativo ai lavori sopra descritti.

Si allega la seguente documentazione:

- Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto.-

Ravenna, _____

IL RICHIEDENTE



PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN CASO DI LAVORI CON FIAMMA A BORDO DI NAVI

- 1) L'impresa Capo-Commessa deve avere nominato, in conformità al D.L.vo 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti alla prevenzione e lotta antincendio, alla evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al salvataggio e al pronto soccorso. Tale personale risulta appositamente formato ed addestrato ai sensi di legge.
- 2) Il datore di lavoro dell'impresa Capo-Commessa deve verificare che ogni impresa appaltatrice abbia nominato il medico competente.
- 3) Tutti il lavoratori dovranno avere ricevuto la necessaria informazione, formazione e addestramento prevista dal D.L.vo 626/94, sia per quanto riguarda i rischi per la sicurezza e la salute sia per quanto riguarda il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; tutti dovranno essere a perfetta conoscenza del piano da attuare in caso di emergenza.
- 4) Qualora per le lavorazioni vengano impiegati lavoratori stranieri che non conoscono la lingua italiana, dovrà sempre essere presente, nelle immediate vicinanze di questi, almeno un lavoratore in grado di potere tradurre dall'italiano la loro lingua e viceversa.
- 5) Per il locale o l'area di lavoro, dovrà sempre essere garantita l'assistenza da parte del personale addestrato addetto alla gestione delle emergenze. Tale personale deve essere equipaggiato con idonei mezzi di comunicazione per dare l'allarme e richiedere aiuto in caso di necessità, con le necessarie attrezzature antincendio e di pronto soccorso, con idonee attrezzature per recuperare le persone dai locali o dall'area di lavoro nonché da eventuale caduta a mare.
- 6) Nei lavori effettuati in locali chiusi o angusti deve essere sempre prevista l'assistenza dall'esterno di almeno un altro lavoratore addestrato, addetto alla gestione delle emergenze ed equipaggiato così come indicato al punto precedente (con esclusione delle attrezzature per il recupero a mare).
- 7) In qualsiasi zona di lavoro, i lavoratori dovranno avere a disposizione idonee attrezzature in grado di dare l'allarme in caso di emergenza o di necessità.
- 8) Tutto l'impianto antincendio, compresi i presidi, dovrà essere sempre pronto all'uso, facilmente fruibile e perfettamente funzionante.
- 9) Tutte le zone di lavoro devono essere provviste di vie e percorsi idonei atti a permettere ai lavoratori di raggiungere zone sicure in caso di emergenza. Tali vie e percorsi dovranno essere permanentemente illuminati con sistemi di illuminazione di sicurezza, dovranno essere segnalate e dovranno essere facilmente percorribili e prive di ostacoli o impedimenti.
- 10) Le bombole di gas compresso per la saldatura e per l'ossitaglio devono essere adeguatamente fissate per evitare la caduta accidentale e devono essere collocate all'esterno dei luoghi confinati, di preferenza in coperta o in banchina.
- 11) Le tubazioni flessibili di adduzione dei gas tecnici per la saldatura o per l'ossitaglio ed i relativi cannelli devono essere estratti dai locali chiusi ed angusti ad ogni sospensione dei lavori.



12) Nei lavori effettuati al di fuori delle banchine attrezzate, l'impianto elettrico del cantiere deve essere realizzato a regola d'arte e deve essere provvisto della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice, abilitata ai sensi della Legge 46/90.

13) Tutta l'impiantistica elettrica provvisoria (cioè tutta quella non facente parte dell'impianto fisso della nave) comprendente quadri elettrici, cavi, prese e spine, apparecchi di illuminazione, etc. dovrà essere rispondente alle relative Norme CEI e dovrà essere in perfetto stato di manutenzione.

14) Tutti i quadri elettrici devono esser facilmente accessibili e raggiungibili.

15) Nei lavori effettuati in luoghi confinati a ventilazione impedita, i fumi prodotti dal taglio del cannello ossidrico e dalla saldatura in genere devono essere aspirati il più vicino possibile alla fonte di emissione ed espulsi all'esterno o trattenuti in apposito impianto.

16) Le polveri generate dalla smerigliatura di lamiere sporche, unte, arrugginite o verniciate, devono essere sempre aspirate il più vicino possibile alla fonte di emissione e raccolte, per lo smaltimento, nell'idoneo impianto di abbattimento.

17) Eventuali ponteggi o opere provvisionali costruiti in difformità degli schemi-tipo previsti dai relativi costruttori, dovranno essere montati seguendo apposito progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

18) L'impresa dovrà verificare preventivamente la presenza/assenza di materiali contenenti amianto in prossimità o sulle parti oggetto delle lavorazioni. Nel caso in cui l'amianto sia presente, dovrà essere effettuata una preventiva valutazione del rischio di esposizione e dovranno essere adottate le misure preventive e protettive conseguenti.

Il sottoscritto, in qualità di Titolare della Ditta
esecutrice dei lavori previsti essere effettuati in data
_____, a bordo della M/N
_____, dichiara di aver preso
visione e di aver ottemperato / ottemperare alle
prescrizioni sopra riportate.-

Ravenna, _____

IL TITOLARE DELL'IMPRESA





MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - RAVENNA

NULLA OSTA ALL'USO DI FIAMMA N° _____ / _____
(PROCEDURA ORDINARIA)

- VISTA: l'istanza in data _____, avanzata dalla _____, in qualità di _____, intesa ad ottenere il NULLA OSTA all'uso di fiamma a bordo della M/N _____, di bandiera _____, Tsl. _____, ormeggiata presso la banchina _____ del porto di _____;
- VISTO: il Certificato di **Non Pericolosità** rilasciato dal Chimico di Porto in data _____;
- VISTO: l'art. 38 e 46 del Decreto Legislativo n.272 del 27 luglio 1999, nonché gli artt. 3 e 7 dell'Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- VISTO: il **parere favorevole** espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna con Messaggio n° _____ del _____, con elencazione delle misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza;
- SENTITA: l'Azienda A.U.S.L., Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che ha fatto pervenire la nota n. _____ datata _____, con **parere favorevole**, di cui si allega copia;
- VISTO: l'art. 88 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (parte marittima);

CONCEDE NULLA OSTA

all'uso di fiamma ossidrica/ossiacetilenica/saldatrice/lavori di ossitaglio o che comunque comportino l'uso di fonti termiche a bordo della M/N _____ di bandiera _____ Tsl. _____, ormeggiata presso la banchina _____ del porto di _____, limitatamente all'esecuzione dei lavori descritti nell'istanza citata in premessa, con l'obbligo di osservare le sottoelencate misure di prevenzione ai fini della sicurezza:

1. I lavori dovranno essere eseguiti rispettando le prescrizioni indicate nell'art. 6 dell' Ordinanza di questa Capitaneria di Porto, richiamata in premessa, nonché di quelle elencate nell'allegato telefax prot. ____ in data _____ dell'Ufficio Prevenzioni Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna, che costituisce parte integrante del presente Nulla-Osta;
 2. Dovranno essere osservate le prescrizioni cautelative aggiuntive elencate nel certificato di "NON PERICOLOSITA' emesso dal Servizio Chimico di Porto in data _____, anch'esso allegato al presente Nulla Osta;
 3. Prima di iniziare i lavori, con l'uso di fiamma ossidrica/ossido acetilenica/saldatura o comunque di fonti termiche, il datore di lavoro DOVRA' munirsi del certificato di "GAS - FREE" rilasciato dal Chimico di Porto come prescritto dall'art. 46 del D.L.vo 272/99;
 4. In ogni area interessata dall'impiego di fiamma, dovrà essere prevista l'assistenza di membri dell'equipaggio addestrati a svolgere il servizio di prevenzione incendi. Il datore di lavoro dovrà comunque avvalersi del "Servizio Integrativo Antincendio", utilizzando n° 2 (due) Guardie ai Fuochi iscritte nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione di questa Autorità Marittima.
- Qualora dovesse venire meno una qualunque delle garanzie di sicurezza richieste o dovesse sopravvenire una situazione di pericolo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.
- Il presente Nulla - Osta, valido sino alle ore _____ del giorno _____, **DECADE** in caso di inosservanza di leggi, regolamenti o prescrizioni sopra menzionate

Ravenna, _____

D'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA

per ricevuta: _____





MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - RAVENNA

NULLA OSTA ALL'USO DI FIAMMA N° _____ / _____
(PROCEDURA SEMPLIFICATA)

- VISTA: l'istanza in data _____, avanzata dalla _____, in qualità di _____, intesa ad ottenere il NULLA OSTA all'uso di fiamma a bordo della M/N _____, di bandiera _____, Tsl. _____, ormeggiata presso la banchina _____ del porto di _____;
- VISTO: il Certificato di **Non Pericolosità** rilasciato dal Chimico di Porto in data _____, dal quale risulta l'ammissibilità dei suddetti lavori alla procedura semplificata, in quanto rientranti tra le previsioni dell'art. 4 dell'Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- VISTO: l'art. 38 e 46 del Decreto Legislativo n.272 del 27 luglio 1999, nonché gli artt. 4, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza n° 17/2007 della Capitaneria di Porto di Ravenna;
- VISTO: l'art. 88 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (parte marittima);

CONCEDE NULLA OSTA

all'uso di fiamma ossidrica/ossiacetilenica/saldatrice/lavori di ossitaglio o che comunque comportino l'uso di fonti termiche a bordo della M/N _____ di bandiera _____ Tsl. _____, ormeggiata presso la banchina _____ del porto di _____, limitatamente all'esecuzione dei lavori descritti nell'istanza citata in premessa, con l'obbligo di osservare le sottoelencate misure di prevenzione ai fini della sicurezza:

1. I lavori dovranno essere eseguiti rispettando le prescrizioni elencate nell'art. 6 dell' Ordinanza di questa Capitaneria di Porto, richiamata in premessa;
 2. Dovranno essere inoltre osservate le prescrizioni cautelative aggiuntive elencate nel certificato di "NON PERICOLOSITA' emesso dal Servizio Chimico di Porto in data _____, allegato al presente Nulla Osta;
 3. In ogni area interessata dall'impiego di fiamma, dovrà essere prevista l'assistenza di membri dell'equipaggio addestrati a svolgere il servizio di prevenzione incendi. Il datore di lavoro dovrà comunque avvalersi del "Servizio Integrativo Antincendio", utilizzando n° 2 (due) Guardie ai Fuochi iscritte nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione di questa Autorità Marittima.
- Qualora dovesse venire meno una qualunque delle garanzie di sicurezza richieste o dovesse sopravvenire una situazione di pericolo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.
- Il presente Nulla - Osta, valido sino alle ore _____ del giorno _____, **DECADE** in caso di inosservanza di leggi, regolamenti o prescrizioni sopra menzionate.-

Ravenna, _____

D'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA

per ricevuta: _____

